CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA

Bruxelles, 10 dicembre 2009 (15.12)
(OR. en)

17122/09

Fascicolo interistituzionale: 2009/ 0139 (CNS)

FISC 181

RISULTATI DEI LAVORI

del:	Consiglio ECOFIN
in data:	2 dicembre 2009
n. prop. Comm.:	13868/09 FISC 121 - COM(2009) 511 definitivo
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

1. Nella sessione del 2 dicembre 2009, il Consiglio ECOFIN ha convenuto un orientamento generale, in attesa dell'opinione del Parlamento europeo, su un progetto di direttiva per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alle quote di emissioni di gas a effetto serra.

   Il Consiglio continuerà a lavorare su altri elementi della proposta per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico conformemente alla dichiarazione a verbale del Consiglio (allegato II).

2. Il testo del progetto di direttiva nonché il progetto di dichiarazione da iscrivere nel verbale del Consiglio, derivanti dalle discussioni in sede di Consiglio, figurano rispettivamente negli allegati I e II.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2006/112/CE per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[1],

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo[2],

considerando quanto segue:

(1) A norma della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto[3], i soggetti passivi che effettuano operazioni comportanti cessioni di beni o prestazioni di servizi imponibili sono tenuti a versare l'imposta sul valore aggiunto (IVA). Tuttavia, nel caso delle operazioni transfrontaliere e di alcuni settori nazionali ad alto rischio, come quello della costruzione o dei rifiuti, è previsto che l'obbligo di versare l'IVA incomba al destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi.

1 GU C del […], pag. […].
2 GU C del […], pag. […].
3 GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

(2) Tenuto conto della gravità delle frodi in materia di IVA, è opportuno che gli Stati membri siano autorizzati, a titolo temporaneo, ad applicare un meccanismo in base al quale l'obbligo di versare l'IVA incomba al soggetto al quale sono trasferite le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva.

(3) Contrariamente a un meccanismo di applicazione generale, l'introduzione di un meccanismo mirato a tali servizi che, secondo l'esperienza più recente, sono particolarmente esposti alle frodi, non dovrebbe influire negativamente sui principi fondamentali del regime dell'IVA, quali i pagamenti frazionati.

(4) Gli Stati membri dovrebbero redigere una relazione di valutazione sull'applicazione del meccanismo in modo da consentire una valutazione della sua efficacia.

(5) Per valutare in modo trasparente l'effetto dell'applicazione del meccanismo sulle attività fraudolente è necessario che le relazioni di valutazione degli Stati membri siano basate su criteri predefiniti stabiliti dagli stessi. Tale valutazione dovrebbe indicare chiaramente il livello della frode prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali conseguenti trasferimenti di attività fraudolente verso altri servizi. È inoltre opportuno che la relazione valuti i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

(6) È opportuno che ogni Stato membro che ha individuato un trasferimento delle attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi contemplati dalla presente direttiva presenti una relazione al riguardo.

(7) Per offrire a tutti gli Stati membri l'opzione di applicare tale meccanismo è necessario apportare una modifica specifica alla direttiva 2006/112/CE.

(8) Dal momento che l'azione proposta mira a combattere le frodi ai danni dell'IVA mediante una misura temporanea che deroga alle norme vigenti nell'Unione, tale obiettivo può essere conseguito solo a livello dell'Unione. L'adozione della presente direttiva è pertanto conforme al principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per la realizzazione di tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2006/112/CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2006/112/CE è modificata come segue:

(1) È inserito il seguente articolo 199 bis:

"Articolo 199 bis

1. Fino al 30 giugno 2015 e per un periodo minimo di due anni gli Stati membri possono stabilire che il debitore dell'imposta sia il soggetto passivo nei cui confronti sono effettuate le seguenti operazioni:

- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra definiti all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE(*), trasferibili a norma dell'articolo 12 di tale direttiva,

- trasferimenti di altre unità che possono essere utilizzate dai gestori per conformarsi alla stessa direttiva.

2. Gli Stati membri informano la Commissione in merito all'applicazione del meccanismo di cui al paragrafo 1 in occasione della sua introduzione e le forniscono le seguenti informazioni:

a) una dichiarazione relativa al campo di applicazione della misura che attua il meccanismo e una descrizione particolareggiata delle misure di accompagnamento, inclusi gli obblighi dei soggetti passivi in materia di comunicazione delle informazioni e le misure di controllo;

b) criteri di valutazione che consentano il confronto fra le attività fraudolente che interessano i servizi elencati al paragrafo 1 prima e dopo l'applicazione del meccanismo, le attività fraudolente che interessano altri servizi prima e dopo l'applicazione del meccanismo ed eventuali aumenti di altri tipi di attività fraudolente prima e dopo l'applicazione del meccanismo;

c) la data di inizio e il periodo di validità della misura che attua il meccanismo.

3. Gli Stati membri che applicano il meccanismo di cui al paragrafo 1 presentano alla Commissione una relazione, basata sui criteri di valutazione di cui al paragrafo 2, lettera b), al più tardi il 30 giugno 2014. La relazione menziona chiaramente le informazioni da considerare riservate e quelle che possono essere pubblicate.

Essa fornisce una valutazione dettagliata dell'efficacia e dell'efficienza globali della misura, in particolare con riguardo ai seguenti aspetti:

a) l'impatto sulle attività fraudolente inerenti alle prestazioni di servizi contemplate nella misura;

b) il possibile trasferimento delle attività fraudolente ai beni o ad altri servizi;

c) i costi di adeguamento alla misura per i soggetti passivi.

4. Ogni Stato membro che, a decorrere dall'entrata in vigore del presente articolo, ha individuato un trasferimento di attività fraudolente nel proprio territorio in relazione ai servizi di cui al paragrafo 1 presenta alla Commissione una relazione al riguardo entro e non oltre il 30 giugno 2014.

Articolo 2

All'avvio dell'attuazione del meccanismo gli Stati membri che scelgono di applicare il meccanismo di cui all'articolo 1, punto 1, comunicano alla Commissione le disposizioni da questa previste.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

La presente direttiva si applica fino al 30 giugno 2015.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO II

Progetto di dichiarazione a verbale del Consiglio

Il Consiglio continuerà a lavorare su altri elementi della proposta per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico al fine di raggiungere un accordo quanto prima.

In attesa di un accordo su tale proposta, nel caso di una richiesta fondata da parte di uno Stato membro conformemente all'articolo 395 della direttiva IVA (2006/112/CE) per quanto riguarda l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico, la Commissione ha dichiarato che presenterà una proposta di deroga prima del giugno 2010.

Gli Stati membri che attualmente sono autorizzati ad applicare il meccanismo dell'inversione contabile ai telefoni cellulari e ai dispositivi a circuito elettronico saranno autorizzati a continuare ad applicarlo fino al raggiungimento di un accordo su una nuova decisione o una nuova direttiva.